

Il registro di carico e scarico tenuto con modalità informatiche con quale cadenza va stampato?

Con la frequenza stabilita per le annotazioni e in qualunque momento l'autorità di controllo ne faccia richiesta.

*Dal momento che nel caso di tenuta del registro con modalità informatiche i dati, una volta registrati, rimangono potenzialmente modificabili da parte del titolare del registro, mentre l'alterazione o modifica di quanto annotato sul registro cartaceo risulta evidente dal documento stesso, il registro informatico va stampato con la frequenza stabilita per le annotazioni, **Il registro di carico e scarico tenuto con modalità informatiche con quale modalità viene vidimato?** Nota Unioncamere del 29 gennaio 2008 n. 1467).*

Nel caso di utilizzo di un registro di carico e scarico tramite procedure informatiche, al fine di accelerare le procedure di vidimazione, si suggerisce alle imprese di numerare e stampare preventivamente alla vidimazione le pagine che costituiranno il registro, tenendo conto delle seguenti indicazioni:

- le pagine saranno numerate a cura dell'impresa dalla pagina numero X alla pagina numero Y, con $Y > X$;
- le pagine così prenumerate riporteranno altresì, a cura dell'impresa e preventivamente alla vidimazione, la denominazione ed il codice fiscale dell'azienda;
- in ciascuna pagina, dovrà essere riportato l'anno a cui si riferiscono i movimenti; pertanto, l'anno sarà indicato nelle pagine al momento della scrittura dei movimenti. /o a

COMPILAZIONE DEL REGISTRO – MODELLO A

Nel registro di carico e scarico devono essere effettuate le seguenti tipologie di operazione:

- ❑ **movimento di carico**, quando il rifiuto viene prodotto oppure preso in carico da terzi;
- ❑ **movimento di scarico**, quando un rifiuto viene conferito ad altre unità locali, a soggetti terzi autorizzati o sottoposto ad operazioni di recupero o smaltimento .

L'annotazione in carico e scarico effettuata sul registro va riferita ad ogni singolo formulario (Circolare Ambiente/Industria 4 agosto 1998, n.2 lett. i).

Ai registri di carico e scarico devono essere sempre allegati i formulari di identificazione relativi alle operazioni di trasporto dei rifiuti annotati.

Il modello A è obbligatorio per seguenti soggetti:

- produttori;
- ricuperatori;
- smaltitori;
- trasportatori;
- intermediari e commercianti con detenzione .

I soggetti sottoposti all'obbligo dei registri di carico e scarico possono tenere un solo registro per le diverse attività?

E' ammesso che soggetti obbligati alla tenuta dei registri di carico e scarico possano tenere un solo registro per le diverse attività (produzione, recupero/smaltimento, trasporto, intermediazione con detenzione). In tal caso devono essere barrate sul frontespizio del registro le caselle corrispondenti alle attività svolte. Tuttavia nel caso di più impianti distinti all'interno di un medesimo stabilimento, ogni impianto dovrà disporre di un registro di carico e scarico (art.190, comma 3, Dlgs 152/2006 e Circolare Ambiente/Industria 4 agosto 1998, n.2 lett. K).

Frontespizio

L'utilizzo del registro deve essere preceduto dalla compilazione del frontespizio riportando gli elementi identificativi dell' impresa.

DITTA

Dati anagrafici relativi all'impresa:

- Ragione sociale;
- Residenza e domicilio;
- Codice fiscale (che può coincidere con la partita IVA);
- Ubicazione esercizio.

Cosa s'intende per ubicazione dell'esercizio?

Per ubicazione dell'esercizio si intende la sede dell'impianto di produzione, stoccaggio, recupero o smaltimento o la sede operativa delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto, intermediazione e commercio (art. 190, comma 3, Dlgs 152/2006 e Circolare Ambiente/Industria 4 agosto 1998, n.2 lett. A).

ATTIVITÀ SVOLTA

In questo campo vanno inseriti i dati relativi all'attività svolta: è possibile barrare una o più delle seguenti voci in base alla tipologia di gestione di rifiuti annotati nel registro:

- produzione di rifiuti;
- trasporto di rifiuti;

- recupero di rifiuti (codice R... - **allegato C** alla parte IV del D.Lgs. 152/2006);
- smaltimento di rifiuti (codice D... - **allegato B** alla parte IV del D.Lgs. 152/2006);
- intermediazione e commercio di rifiuti con detenzione.

TIPO DI ATTIVITÀ

Campo da compilare solo per le imprese che effettuano operazioni di recupero o di smaltimento .

La categoria di attività è individuata negli allegati B e C al D. Lgs. 152/2006 (rispettivamente codici R e D) .

La descrizione generale del tipo di trattamento effettuato sul rifiuto non è codificata (per es. separazione, inertizzazione, trattamento chimico-fisico, trattamento biologico ecc.) .

NUMERO REGISTRAZIONE

Data e numero della prima e dell'ultima registrazione effettuata su quel registro.

CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO

Elencazione di tutte le caratteristiche del rifiuto, con riferimento allo stato fisico e, solo per i rifiuti pericolosi, alle classi di pericolo.

L'elenco non deve in alcun modo essere barrato o completato, ma costituisce una sorta di legenda cui ricorrere in sede di annotazione delle operazioni di carico o scarico sul registro per individuare le caratteristiche proprie del rifiuto cui quella specifica annotazione si riferisce.

Nel caso di cambio di sede dell'unità locale e segni distintivi dell'impresa si deve chiudere il registro relativo alla vecchia sede e adottarne uno nuovo?

La normativa vigente nulla prevede su questo punto. Ma in considerazione della funzione del registro, tracciabilità dei flussi dei rifiuti e la riconducibilità ai soggetti che li producono e li gestiscono, è consigliabile, ogni qual volta vi è una variazione che riguarda l'ubicazione o il codice fiscale dell'azienda, chiudere il registro esistente (relativo al vecchio soggetto) ed adottato uno nuovo.

Prima colonna

TIPO DI MOVIMENTO

L'azienda dovrà barrare la casella cui l'operazione si riferisce:

- ❑ **operazione di carico** se la registrazione della quantità di rifiuto è stata prodotta da un processo produttivo (per i produttori) o da un'attività di trattamento di rifiuti (per gli smaltitori e recuperatori) o ricevuta (per i gestori);
- ❑ **operazione di scarico** se la registrazione della quantità di rifiuto è stata conferita per lo smaltimento (per i produttori/detentori/trasportatori), smaltita o recuperata (per gli smaltitori ed i recuperatori) con operazioni da D1 a D14 e da R1 a R13.

Come deve registrare i movimenti il gestore ?

Nel caso in cui il rifiuto ricevuto dall'impianto è avviato direttamente al recupero o allo smaltimento, senza che sia effettuata un'operazione di R13 - messa in riserva o di D15 - deposito preliminare , il rifiuto va annotato come preso in carico.

Nel caso in cui il rifiuto ricevuto dall'impianto è avviato preventivamente ad un'operazione di R13 - messa in riserva o di D15 - deposito preliminare , il rifiuto va annotato come preso in carico. In questo caso il gestore potrà effettuare, ma non è espressamente previsto dalla normativa , un'operazione di scarico nel momento in cui i rifiuti sono sottoposti alle operazioni di recupero o di smaltimento. Questa annotazione, quando tecnicamente possibile, ha lo scopo di raffinare il grado di tracciabilità del rifiuto all'interno dell'impianto.

Come deve registrare i movimenti il trasportatore ?

Nel caso in cui il trasportatore prende in carico il rifiuto e lo conferisce ad uno smaltitore/recuperatore terzo, senza stoccaggio intermedio, è possibile effettuare una sola registrazione contestuale di carico e scarico dei rifiuti trasportati .

In questo caso nel registro dovranno essere indicate le date di inizio e di fine trasporto (Circolare Ambiente/Industria 4 agosto 1998, n.2 lett. D)

DATA

Va riportata la data della registrazione, nel rispetto dei tempi obbligatori previsti per le registrazioni.

PROGRESSIVO DEL MOVIMENTO

E' obbligatorio attribuire un numero progressivo ai movimenti.

Per motivi di ordine pratico è possibile annotare in modo progressivo su base annua le registrazioni: in tal modo la prima registrazione di ogni anno ha numero 1/anno solare (es. 1/2006; 2/2006, ecc.).

NUMERO DEL FORMULARIO

Il numero del formulario è un codice composto da lettere e numeri, prestampato sul formulario e posto in genere in alto a destra dello stampato:

- per i produttori deve essere riportato solo in caso di movimento di scarico (rifiuti in uscita dallo stabilimento).
- per il gestore deve essere sempre riportato con esclusione soltanto dei movimenti di carico relativi a rifiuti prodotti nelle operazioni di recupero o smaltimento
- per il trasportatore il numero di formulario deve sempre essere riportato e l'annotazione di carico e scarico effettuata sul registro deve essere riferita ad ogni singolo formulario .

Se per uno stesso codice CER sono stati emessi più formulari in uno stesso giorno, si dovrà compilare un movimento di carico / scarico per ogni formulario.

DATA DEL FORMULARIO

Si dovrà indicare la data di emissione del formulario che può essere diversa dalla data effettiva del trasporto in quanto il formulario può essere predisposto in data precedente all'effettivo momento in cui il rifiuto viene consegnato per il trasporto (Circolare Ministeriale 4 agosto 1998, punto 2 lett. c).

RIFERIMENTO OPERAZIONI CARICO

Al momento della registrazione dell'operazione di scarico vanno indicati i numeri dei movimenti di carico cui lo scarico si riferisce. Ad esempio se l'operazione di carico è stata registrata con il n.1/2006, l'operazione di scarico fa riferimento a tale registrazione.

Seconda colonna

CODICE CER

E' obbligatorio riportare il codice CER ed il nome codificato del rifiuto come riportato nel Elenco Europeo dei rifiuti, **allegato D** alla parte IV del D.Lgs. 152/2006) .

DESCRIZIONE DEL RIFIUTO

Va riportata la descrizione del rifiuto corrispondente alla voce del catalogo; quando viene indicato un rifiuto XXXX99 vanno specificate le caratteristiche che rendono il rifiuto immediatamente identificabile all'azienda.

STATO FISICO

Va riportato, con il numero (1-2-3-4) o per esteso (solido polverulento, solido non polverulento, fangoso palabile, liquido), lo stato fisico del rifiuto in base alla legenda presente nel frontespizio del registro.

CLASSI DI PERICOLOSITÀ

E' un campo obbligatorio soltanto per i rifiuti pericolosi. Questi sono individuati con un asterisco* nell'elenco europeo dei rifiuti, introdotto con la decisione europea 2000/532/CE e successive modifiche.

In questa casella del registro vanno indicate le **classi di pericolosità** riportate al punto 5, B) del frontespizio.

Per la definizione delle classi di pericolosità sarà opportuno far riferimento alla sostanza pericolosa che ha originato il rifiuto oppure all'analisi del rifiuto stesso.

Quando va fatta l'analisi del rifiuto?

L'analisi del rifiuto risulta necessaria, almeno all'atto della prima classificazione, ai fini della definizione della pericolosità del rifiuto e dovrà essere ripetuta periodicamente in relazione a variazioni di composizione del rifiuto o, in caso di nessuna variazione, con lo scopo di dimostrare la persistenza delle caratteristiche di non pericolosità.

Qualora vengano apportate variazioni al ciclo produttivo o alle materie prime impiegate si dovrà comunque procedere ad effettuare una nuova analisi.

*La disciplina sulle discariche (**Dlgs 13 gennaio 2003, n. 36**) prevede infatti che il produttore effettui una caratterizzazione di base di ciascuna tipologia dei rifiuti (e cioè determini le caratteristiche dei rifiuti, raccogliendo informazioni in merito a tipo, origine, codice europeo e quant'altro relativo al rifiuto):*

- in occasione del primo conferimento alla discarica;*
- ogniqualvolta sia intervenuta una "variazione significativa del processo che origina i rifiuti";*
- comunque, almeno una volta all'anno.*

Se le caratteristiche di base di una tipologia di rifiuti dimostrano che gli stessi soddisfano i criteri di ammissibilità per una categoria di discarica, tali rifiuti sono considerati ammissibili nella corrispondente categoria.

*Il gestore della discarica, da parte sua, deve verificare la conformità dei rifiuti smaltiti (e cioè accertarsi che questi corrispondano alla caratterizzazione dei rifiuti e che soddisfino i criteri di ammissibilità) e ammettere in discarica solo i rifiuti conformi alla descrizione riportata nella documentazione di accompagnamento secondo le modalità previste dall'**articolo 11, comma 3 del Dlgs 36/2003**.*

*La disciplina in materia di recupero semplificato (**Dm 5 febbraio 1998** aggiornato dal **Dm 5 aprile 2006, n. 186**) prevede che il produttore del rifiuto ha l'obbligo di eseguire le analisi:*

- al primo conferimento del rifiuto all'impianto di recupero;
- in caso di modifiche sostanziali del processo produttivo;
- comunque, almeno ogni 24 mesi.

Il titolare dell'impianto di recupero deve verificare la conformità del rifiuto a quanto dichiarato dal produttore nonché alle prescrizioni e condizioni di esercizio.

RIFIUTO DESTINATO A

E' richiesto ai produttori, ma solo per i movimenti di scarico, di barrare il campo dello smaltimento o del recupero e di inserire il codice D o R rispettivamente, a seconda dell'effettiva destinazione del rifiuto.

L'indicazione del destino del rifiuto deve essere data dai gestori per i movimenti relativi ai rifiuti in arrivo all'impianto e avviati ad operazioni di recupero o di smaltimento.

TERZA COLONNA

QUANTITÀ

Deve sempre essere riportata la quantità di rifiuti prodotti/smaltiti relativa a quel movimento di carico/scarico utilizzando le seguenti unità di misura: Kg o litri o metri cubi (art. 190, comma 9, D.Lgs. 152/2006).¹⁵

Con quale unità di misura deve essere indicato il rifiuto nel registro di carico e scarico e nel Modello Unico di Dichiarazione (Mud) ?

L' art. 190, comma 9, D.Lgs. 152/2006, modificando la disciplina precedente, ha reso Kg o litri o metri cubi alternativi tra loro.

L'utilizzo dei metri cubi come unità di misura non è previsto né nel formulario né nel Mud dove la scelta è tra l'indicazione in tonnellate o in Kg.

Come va indicato il peso da verificarsi a destino?

E' sempre necessario indicare la quantità di rifiuti in : Kg o litri o metri cubi, e solo nei casi in cui vi sia la concreta impossibilità di indicare con precisione il peso del rifiuto oggetto della registrazione, è opportuno:

- *indicare la quantità stimata sul registro;*
- *sul formulario barrare la casella per la verifica del peso a destino;*
- *sulla base della verifica del peso effettivo risultante dalla quarta copia del formulario si procederà a completare i dati nel registro annotando, con data e firma, la quantità in Kg nella casella "Annotazioni"*

(Circolare Ambiente/Industria 4 agosto 1998, n.1 lett. t)

I rifiuti prodotti da attività di recupero e le materie prime seconde risultanti da attività di recupero vanno indicate nel registro di carico e scarico?

I rifiuti derivanti dall'attività di recupero devono essere annotati nel registro di carico e scarico.

Non devono essere annotati i prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero aventi le caratteristiche della materie prime, come definite dall'art.181 bis ¹⁶ del D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.lgs. 16 Gennaio 2008, n. 4, in quanto non soggetti alla normativa sui rifiuti.

QUARTA COLONNA

LUOGO DI PRODUZIONE

La compilazione del luogo di produzione e dell'attività di provenienza del rifiuto è obbligatoria per i soli soggetti che effettuano attività di manutenzione delle infrastrutture. Ad essi è riservata la possibilità di tenere il registro nel luogo di produzione dei rifiuti come definito all'art. **230** del D.Lgs. 152/2006¹⁷.

.INTERMEDIARIO/ COMMERCIANTE

Qualora le operazioni di gestione dei rifiuti siano effettuate tramite un soggetto terzo che abbia svolto un'attività di intermediazione si devono riportare i dati :

- Denominazione (Nome o ragione sociale)
- Sede (Indirizzo)
- C.F. Codice Fiscale
- Numero di iscrizione all'Albo Gestori Ambientali.

L'intermediario/commerciante di rifiuto deve essere iscritto all'Albo Gestori Ambientali?

Con deliberazione n. 3 del 4 aprile 2000 il Comitato Nazionale dell'Albo ha fissato i requisiti ed i criteri per l'iscrizione nella categoria 8. Tali disposizioni riguardano le imprese che svolgono l'attività di commercio e di intermediazione di rifiuti senza avere la detenzione dei rifiuti che formano oggetto di tali attività.

Ai sensi dell'articolo 3 della delibera citata, l'obbligo dell'iscrizione nella categoria 8 decorre dalla data di entrata in vigore dei decreti riguardanti le garanzie finanziarie che devono essere prestate allo Stato dalle imprese che si iscrivono all'Albo.

Non essendo stati pubblicati i decreti riguardanti le garanzie finanziarie che devono essere prestate allo Stato da questi soggetti, l'iscrizione all'Albo seppure prevista non può essere perfezionata.

QUINTA COLONNA

ANNOTAZIONI

In questa colonna vanno riportate eventuali note di correzione al movimento, in modo da evitare cancellature e abrasioni.

In questa sezione devono anche essere riportate eventuali annotazioni aggiuntive, si propongono alcuni esempi:

- ❑ nel caso in cui, per la natura del rifiuto o per l'indisponibilità di un sistema di pesatura, la quantità dei rifiuti è stata annotata nell'operazione di scarico dal produttore/detentore con un valore approssimativo. Ricevuta la quarta copia il produttore/detentore, indicherà il peso effettivo nello spazio Annotazioni;
- ❑ nel caso in cui il carico sia stato accettato per una certa quantità o respinto per intero con motivazioni. Al rientro del carico parziale o totale il produttore/detentore indicherà la quantità respinta e quindi rientrata in impianto, nello spazio Annotazioni.